Statuto Centro Coscienza vigente	Statuto Centro Coscienza Associazione di Promozione Sociale <u>Proposta di modifica</u>
Costituzione - Denominazione - Sede	Art. 1 (Denominazione - sede - durata)
Art. 1. È costituita con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 16, 'associazione denominata "Centro Coscienza", nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".	E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Centro Coscienza APS", da ora in avanti denominata "Associazione"
Art. 2. L'associazione "Centro Coscienza", nel seguito chiamata per brevità Associazione", risulta dalla unificazione dell'associazione "Centro di Cultura spirituale", già operante dal 1938 sul territorio di Milano, e dell'associazione Coscienza - Unione per lo sviluppo dei valori morali", già operante in Milano dal 1944, delle quali conserva e continua la storia umana e culturale.	L'Associazione risulta dalla unificazione dell'associazione "Centro di Cultura Spirituale", già operante dal 1938 sul territorio di Milano, e dell'associazione "Coscienza Unione per lo sviluppo dei valori morali", già operante in Milano dal 1944, delle quali conserva e continua la storia umana e culturale in attuazione dell'opera del fondatore Tullio
L'Associazione ha sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 16, non ha scopo di lucro e si qualifica fiscalmente quale ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.	Castellani.  L'Associazione non ha scopo di lucro; ha sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 16 e ufficio secondario in Morosolo (VA), Via Maroni, 13. L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria,	principale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

### Finalità e attività

### Art. 3. L'Associazione si propone i seguenti scopi:

ma deve essere comunicato agli organi competenti.

- I. Favorire lo studio dei problemi spirituali specialmente sotto l'aspetto scientifico, filosofico, morale, sociale, artistico e religioso.
- II. Costituire un ambiente per lo sviluppo delle più alte facoltà dello spirito mediante una profonda elaborazione interiore.
- III. Promuovere fraterna collaborazione con le organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità similari.
- IV. Diffondere e favorire l'applicazione dei seguenti principi:
  - 1. Lo sviluppo della coscienza è la condizione inderogabile per il progresso degli individui e dei popoli.
  - 2. Ogni potere ha il suo fondamento e la sua giustificazione nel più alto sviluppo della coscienza di coloro che tale potere esercitano.

## Art. 2 (Finalità e attività)

L'Associazione si propone le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- I. favorire lo studio dei problemi spirituali specialmente sotto l'aspetto scientifico, filosofico, morale, sociale, artistico e religioso;
- II. costituire un ambiente per lo sviluppo delle più alte facoltà dello spirito mediante una profonda elaborazione interiore;
- III. promuovere fraterna collaborazione con le organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità similari;
- IV. diffondere e favorire l'applicazione dei seguenti principi:

La durata dell'Associazione è illimitata.

a. lo sviluppo della coscienza costituisce la condizione inderogabile per il progresso degli individui e dei popoli;

- 3. Ogni potere deve essere sentito e vissuto come servizio rivolto allo sviluppo della coscienza dei soggetti nei cui confronti viene esercitato.
- Art. 4. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà realizzare attività di ricerca educativa, sociale, culturale e ogni altra ritenuta opportuna, rivolte esclusivamente o prevalentemente ai soci, indicate quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- 1. Promuovere gruppi di ricerca educativa, sociale e culturale.
- 2. Promuovere sperimentazioni educative e sociali.
- 3. Promuovere attività culturali (conferenze, mostre, convegni, studi, ricerche).
- 4. Promuovere gruppi di servizio, all'interno e all'esterno dell'Associazione (provveditorato, cura degli ambienti, segreteria, comunicazione, ecc.).

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre promuovere o costituire altre organizzazioni e partecipare ad altri enti; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi per reperire risorse finanziarie, finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali; svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita utile per il raggiungimento dei propri scopi e compatibile con la normativa dell'associazionismo di promozione sociale.

- ogni potere ha il suo fondamento e la sua giustificazione nel più alto sviluppo della coscienza di coloro che tale potere esercitano;
- c. ogni potere deve essere sentito e vissuto come servizio rivolto allo sviluppo della coscienza dei soggetti nei cui confronti viene esercitato.

Le suddette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari, dei frequentatori o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- ai sensi dell'art.5 lett. d) Dlgs 117/17, attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà promuovere iniziative innovative e sperimentazioni educative sociali per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità umane.
- ai sensi dell'art.5 lett. i) Dlgs 117/17, organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà organizzare conferenze, mostre, convegni, studi corsi, ricerche, seminari ed altre attività connesse alla diffusione delle finalità sopra declinate.

L'Associazione non pone limitazioni alle condizioni economiche nè discriminazioni di qualsiasi natura all'ammissione degli associati e non consente la trasferibilità del titolo associativo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a soci, frequentatori e terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre promuovere o costituire altre organizzazioni e partecipare ad altri enti con finalità affini.

#### Soci

Art. 5. Possono divenire soci dell'Associazione tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno d'età e ne conoscono gli scopi, dopo aver preso visione dello Statuto e del Regolamento interno. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione garantisce inoltre le pari opportunità tra generi e la tutela dei diritti inviolabili della persona. Il mantenimento della qualità di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti.

Art. 6. La domanda d'ammissione a socio va presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, con l'indicazione delle complete generalità e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. I dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione. Il Consiglio delibera tempestivamente e nel caso di rigetto ne dà comunicazione per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Quest'ultimo ha la facoltà di presentare entro 30 giorni ricorso all'assemblea ordinaria che prende in esame la richiesta nella sua prima riunione.

Art. 7. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari coloro che contribuiscono in modo significativo al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

#### Art. 3

### (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato; in ogni caso, non può essere inferiore ad un minimo di sette.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, che hanno compiuto il 18° anno di età, le associazioni di promozione sociale e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- dati identificativi.
  - a. se persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, se disponibili, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica:

- b. se Ente del Terzo Settore:
- denominazione, sede, iscrizione presso Registro unico nazionale del Terzo settore, codice fiscale/partita IVA, con acclusa copia dello statuto, nonché nominativo del legale rappresentante e suoi dati identificativi
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in tema di privacy.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al proponente e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare tale deliberazione e comunicarla al proponente.

Il proponente della domanda di ammissione non accolta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea.

L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prima convocazione e comunque entro 90 giorni dalla data del ricevimento della richiesta di pronunciamento.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari coloro che contribuiscono in modo significativo al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e partecipare alle attività e iniziative dell'Associazione, di consultarne liberamente gli atti e i registri, di prendere parte con diritto di voto alle assemblee e alle elezioni, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato, nonché di esercitare i controlli stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Un gruppo di almeno cinque soci può proporre al Consiglio Direttivo, che le valuterà secondo le previsioni dell'art. 18, attività rientranti negli scopi dell'Associazione.

Un gruppo di almeno il 10% del totale dei soci può proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio sociale. Le prestazioni dei soci sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate.

L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti, erogare borse di studio o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

# ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

Un gruppo di almeno cinque soci può proporre al Consiglio Direttivo attività rientranti negli scopi dell'Associazione.

Un gruppo di almeno il 10% del totale dei soci può proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e le

Il socio potrà esercitare i diritti previsti dal presente Statuto a condizione di essere in regola col pagamento della quota associativa.

modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri soci o con i beneficiari, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

I rapporti tra l'Associazione e i soci sono improntati ai principi di tutela dei diritti inviolabili della persona e di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 9. La qualità di socio si perde: per morosità, su dimissioni scritte, per esclusione.

Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota associativa eventualmente non ancora assolta.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione può essere deliberata solo nei confronti dei soci che hanno tenuto comportamenti in violazione della disciplina derivante dallo Statuto e/o dal Regolamento interno. Contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo il socio ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che deve deliberare nel corso della prima riunione.

La perdita della qualità di socio non dà alcun diritto sui beni costituenti il fondo comune dell'Associazione, neppure limitatamente alle eventuali liberalità apportate.

# ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morosità, recesso, esclusione e morte.

La morosità si ha col perdurare della mora nel pagamento della quota sociale per oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'accettazione della richiesta di associazione o dalla data di inizio dell'anno sociale.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali o di immagine all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione, le proprie controdeduzioni e chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 3.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## Organi sociali

Art. 10. Sono organi dell'Associazione:

- **1.**L'Assemblea dei soci.
- 2.II Consiglio Direttivo.
- 3.II Presidente.
- **4.**Il Collegio Economi.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### Assemblea

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. È presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa. È convocata dal Consiglio Direttivo nella persona del suo presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria. Il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della convocazione dell'Assemblea e, in caso di mancanza del quorum, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea, anche se straordinaria, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante affissione nella bacheca relativa alle comunicazioni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne dà anche informazione con lettera non raccomandata, fax o posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. All'Assemblea sono devolute le funzioni già demandate all'assemblea reggitori dell'associazione Coscienza - Unione per lo Sviluppo dei Valori Morali e all'assemblea dei sostenitori dell'associazione Centro di Cultura Spirituale. Tali funzioni verranno esercitate sommandosi le une alle altre.

Art. 12. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci. In caso di mancanza di quorum viene convocata una successiva assemblea, che è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può delegare un altro socio a farsi rappresentare. Nessuno può rappresentare più di due soci per delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che li riguardano i consiglieri non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono

## ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- Il Collegio Economi
- l'Organo di controllo, denominato Collegio Sindacale, se deliberato dall'assemblea o se reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente;

## ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. E' presieduta da un associato eletto dall'Assemblea stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e siano in regola col pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto ivi compresi gli eventuali associati che siano enti del Terzo settore.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea, anche se straordinaria, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante affissione nella bacheca relativa alle comunicazioni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne dà anche informazione con lettera non raccomandata, fax o posta elettronica a tutti i soci, anche se in ritardo col pagamento della quota associativa, sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del

immediatamente esecutive e devono essere trascritte insieme alla sintesi degli interventi in apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 14. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1. Delibera sul rendiconto consuntivo e su quello preventivo.
- 2. Delibera sul programma generale annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.
- 3. Ratifica l'ammontare e i termini di pagamento delle quote associative deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 4. Nomina i soci onorari.
- 5. Approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- 6. Delibera sulla responsabilità dei consiglieri.
- 7. Delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 8. Delibera sui reclami presentati dai soci contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo, compresi i ricorsi dei soci esclusi per delibera del Consiglio Direttivo come da art. 9.

Art. 15. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio Direttivo o di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del totale.

Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria delibera in presenza, diretta o per delega, di tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

- Collegio Economi e ne stabilisce la rispettiva durata entro i limiti previsti dal presente statuto;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul programma generale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta del Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- nomina, con facoltà di revoca, due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Servire ai sensi dello Statuto di quest'ultima e designa, con facoltà di revoca, i sostituti di quelli che venissero a mancare;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Consiglio Direttivo

ART. 8

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da tre a nove, dura in carica tre anni sociali e i suoi componenti sono rieleggibili. È eletto dai soci nel numero e secondo le modalità del Regolamento. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la conduzione dell'Associazione e per la realizzazione dei suoi scopi, ponendo in essere ogni atto esecutivo necessario. Al Consiglio Direttivo sono devolute le funzioni già demandate al Consiglio Superiore dell'associazione Coscienza - Unione per lo Sviluppo dei Valori Morali e al Consiglio Direttivo dell'associazione Centro di Cultura Spirituale. Tali funzioni verranno esercitate sommandosi le une alle altre. Nello specifico al Consiglio Direttivo competono:

- La convocazione dell'assemblea.
- 2. Gli atti per lo svolgimento delle elezioni.
- 3. L'accettazione delle domande di adesione di nuovi soci e le eventuali esclusioni.
- 4. La decisione sui reclami presentati da soci o su proposte presentate ai sensi dell'art. 8.
- 5. La proposta all'assemblea di regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- 6. L'affidamento a determinati soci di incarichi particolari per il buon andamento dell'Associazione.
- 7. La proposta all'assemblea della nomina di soci onorari.
- 8. L'elezione tra i propri componenti del presidente, di uno o più vicepresidenti, del segretario e la loro revoca.
- 9. L'attuazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; nonché l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.
- 10. La presentazione all'assemblea del programma di attività dell'anno, dopo aver valutato le eventuali proposte di soci presentate ai sensi dell'art. 8.
- 11. La presentazione annuale all'assemblea per l'approvazione: della relazione, del rendiconto economico e finanziario dell'anno sociale trascorso e del previsionale per l'anno in corso.
- 12. La determinazione dell'ammontare e dei termini di pagamento delle

## (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il progetto di Bilancio di esercizio e l'eventuale progetto di Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire la natura, la tipologia e le modalità di attuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del terzo settore;;
- convocare l'Assemblea;
- proporre all'Assemblea il programma di attività dell'anno, dopo aver valutato le proposte degli associati presentate ai sensi dell'art. 4
- proporre all'Assemblea regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- proporre all'Assemblea la nomina di soci onorari;
- eleggere o revocare, tra i propri componenti, a maggioranza degli stessi,
   il Presidente e uno o più vicepresidenti, dei quali uno come vicario;
- nominare il segretario, anche al di fuori dei propri componenti;
- proporre all'Assemblea, ai sensi dell'art.7 l'ammontare e i termini di pagamento delle quote associative e i criteri per fissare le quote di rimborso dei costi delle attività sociali;
- conferire procure generali e speciali;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni

quote associative, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

- 13. Il conferimento di procure generali e speciali; l'assunzione e il licenziamento di eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- 14. La ratifica o il rigetto dei provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.
- 15. L'erogazione di borse di studio finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- 16. La proposta di modifiche dello Statuto, di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sociale.
- Art. 19. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se la maggioranza dei consiglieri viene a mancare, si indicono nuove elezioni.
- Art. 20. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e della trascrizione dei verbali d'assemblea sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al decreto legge 30 giugno 2003 n. 196.0

- ratificare o rigettare i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente
- erogare borse di studio finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- proporre modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale;
- nominare, con facoltà di revoca, due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Servire, nonché due membri dell'Organo di Controllo, ai sensi dello Statuto di quest'ultima e designare, con facoltà di revoca, i sostituti di quelli che venissero a mancare.
- nominare l'Organo di Controllo della Fondazione Tullio Castellani, ai sensi dello Statuto della stessa.
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, determinato dall'Assemblea, compreso tra tre e nove..

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo stesso.
- Il segretario cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e la trascrizione dei verbali di assemblea sugli appositi libri..
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo rimane in carica sino al termine del mandato se costituito ancora da oltre la metà dei suoi membri originari. L'amministratore mancante è sostituito dal primo dei non eletti, o, in

	mancanza è cooptato. Se le dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori comportano il venir meno di oltre la metà del numero degli amministratori, gli amministratori rimasti convocano entro tre mesi un'assemblea ordinaria per rinnovare l'intero Consiglio Direttivo.  ART. 9  Nomina del Consiglio Direttivo  I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti per la durata di tre anni e sono rieleggibili.  Le modalità delle elezioni sono stabilite dal regolamento.  Ogni associato avente diritto al voto può candidarsi all'elezione per il Consiglio Direttivo.
Il Presidente Art. 21. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e a lui è demandata l'attuazione del secondo scopo dell'Associazione. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è legittimato a ogni rapporto negoziale della medesima. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vicepresidente vicario. In casi d'oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.	ART. 10 (Presidente)  Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.  Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.  Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.  Il Presidente nomina, con facoltà di revoca, un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Servire,nonché un membro dell'Organo di Controllo, ai sensi dello Statuto di quest'ultima, e designa, con facoltà di revoca, il sostituto in caso venisse a mancare.  In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.  Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.  Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

	Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Collegio Economi  Art. 22. Il Collegio Economi è composto da un numero di membri fra tre e cinque, dura in carica tre anni sociali e i suoi componenti sono rieleggibili. È eletto dai soci nel numero e secondo le modalità del Regolamento. Il Collegio nomina il suo presidente fra i suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli economi e il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. È convocato dal presidente del Collegio stesso almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Collegio Economi è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.  Al presidente del Collegio Economi o a un suo delegato è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha facoltà di firma per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.  In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Collegio Economi provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.  Se la maggioranza dei membri viene a mancare, si indicono nuove elezioni	Il Collegio Economi  Il Collegio Economi è formato da un numero di componenti, determinato dall'Assemblea, compreso tra tre e cinque. Il Collegio nomina il suo presidente fra i suoi componenti.  Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.  È convocato dal presidente del Collegio stesso  Il Collegio Economi è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.  Cura la redazione della bozza del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.  Al presidente del Collegio Economi o a un suo delegato è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha facoltà di firma per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.  In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Collegio Economi provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.  Se la maggioranza dei membri viene a mancare, si indicono nuove elezioni
	ART. 12  Nomina del Collegio Economi  I componenti del Collegio Economi sono nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.  Le modalità delle elezioni sono stabilite dal regolamento.  Ogni associato avente diritto al voto può candidarsi all'elezione per il Collegio Economi
	ART. 13 (Organo di controllo – Collegio Sindacale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, indipendentemente da ciò, per volontà dell'Assemblea. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. **ART. 14** (Revisione legale dei conti) Se il Collegio Sindacale non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. **ART. 15** Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto. (Patrimonio) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo adotta il progetto di rendiconto consuntivo redatto dal Collegio Economi da Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo del presente Statuto. I rendiconti devono essere redatti con chiarezza, accompagnati da una perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

separata relazione, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con specifica indicazione delle attività di raccolta pubblica di fondi e dell'eventuale attività commerciale realizzata accanto all'attività istituzionale. Copia dei progetti di rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i soci, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 24. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: Quote associative e contributi dei soci. 1. 2. Contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti. Eredità, donazioni e legati. 4. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati. 5. Proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Entrate derivanti da iniziative promozionali e occasionali raccolte pubbliche di fondi finalizzate al proprio finanziamento. Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. Un eventuale utile dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Art. 25. Il patrimonio sociale è costituito da: 1. Beni immobili e mobili. 2. Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati. 3. Donazioni, lasciti o successioni. Altre disponibilità patrimoniali. Art. 26. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o decadenza di un socio, la sua quota sociale rimane acquisita dall'Associazione

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 17
(Risorse economiche)
L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari, rimborsi da convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ogni altra entrata consentita e prevista dalla normativa vigente per le associazioni di promozione sociale.  In particolare le attività dell'associazione sono sostenute dalla Fondazione Servire e dalla Fondazione Tullio Castellani, come previsto dagli Statuti delle stesse.
ART. 18
(Bilancio di esercizio)
L'Associazione deve redigere il rendiconto o il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo settembre di ogni anno.  Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, con la collaborazione del Collegio Economi, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.  Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 19
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Codice del terzo settore,
l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio
sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai
dirigenti e agli associati.
Al ricorrere dei casi stabiliti dal Codice del terzo Settore
l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale
del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 20
(Libri)
L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura
del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a
cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Economi, tenuto a
cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo,
tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi
facendone motivata richiesta al Consiglio Direttivo che la esamina entro 30
giorni. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà normare le
modalità di attuazione del presente articolo tramite apposito regolamento,
con particolare attenzione alle problematiche relative alla privacy dei soci e
alla necessità di garantire la funzionalità amministrativa dell'Associazione.
ART. 21
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per
il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene
comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale,

	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.  Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.  Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.  La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
	rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.  I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.
	ART. 22 (Lavoratori)
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.  In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni	ART. 23
Art. 27. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'assemblea che si	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.	In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.  L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Norme finali	ART. 24
Art. 28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale	(Rinvio)
	16

dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 29. Il presente Statuto entra in vigore al completamento dell'iter di approvazione quanto alla normativa relativa e connessa alle elezioni e alla formazione di regolamenti. Per il resto entra in vigore il 1° settembre 2011. Gli organi esistenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nelle more della completa attuazione delle previsioni del Codice del terzo settore si applicano le disposizione transitorie stabilite dallo stesso codice e dalla normativa vigente.